

COLLEGIO DI MILANO – DEC. N. 8123/2021 – PRES. LAPERTOSA – REL. MANENTE

Titoli di credito – assegno circolare – contraffazione - intermediario negoziatore – responsabilità – concorso di colpa – fattispecie (d. l. n. 70/2011, art. 8).

Fermi gli obblighi di diligenza professionale in capo all'intermediario negoziatore in ordine alle irregolarità degli assegni trattati, rileva (quanto al giudizio di responsabilità delle parti) l'imprudente condotta del cliente nella causazione del danno. (MDC)

FATTO

Con ricorso presentato in data 22/10/2020 l'attore, titolare di un conto corrente cointestato con la moglie presso l'intermediario resistente, ha esposto quanto segue:

- a seguito della pubblicazione *on line* dell'annuncio di vendita della sua barca e relativo carrello, era stato contattato da una persona interessata all'acquisto, con la quale aveva fissato un incontro e concordato il prezzo in € 30.000,00;
- il giorno 31/07/2020 si era recato nell'agenzia dove è acceso il conto, insieme al figlio e al compratore, richiedendo la conferma della bene emissione dell'assegno circolare, emesso da altro intermediario, con cui quest'ultimo intendeva pagare il prezzo;
- avendo l'addetto allo sportello rassicurato il ricorrente sull'avvenuta effettuazione delle verifiche del caso, il titolo era stato versato nel conto corrente e l'attore aveva consegnato la barca ed il carrello all'acquirente;
- l'accredito dell'assegno era stato tuttavia successivamente stornato per falsità/contraffazione del titolo;
- aveva presentato denuncia-querela e inviato formale lettera di diffida all'intermediario negoziatore e a quello apparente emittente, venendo da quest'ultimo informato che il medesimo non era autorizzato all'emissione di assegni circolari;
- l'assegno in oggetto presentava evidenti anomalie, quali la presenza di segni grafici (simbolo/filigrana) riconducibili a intermediari diversi da quello apparente emittente e l'assenza degli elementi distintivi dell'intermediario abilitato ad emettere assegni circolari per conto della quello apparente emittente.

Ciò premesso, ritenuta la responsabilità dell'intermediario negoziatore resistente, ha chiesto al Collegio il risarcimento del danno, quantificato "nella misura di € 30.000,00, pari al valore dell'assegno circolare falso, oltre al rimborso delle spese e commissioni applicate".

L'intermediario ha trasmesso le proprie controdeduzioni, nelle quali, sulla scorta di articolate argomentazioni, ha respinto gli addebiti, allegando, tra l'altro, che:

- il ricorrente non aveva richiesto, né gli era stato rilasciata, la bene emissione dell'assegno;



- in sede di negoziazione del titolo l'intermediario aveva eseguito eseguito le verifiche previste dalla procedura CIT di cui alle circolari ABI n. 5/2016 e n. 21 /2014;
- il titolo non presentava anomalie rilevabili *ictu oculi*, dato che conteneva la stampa del codice bidimensionale Data Matrix, la stampa del numero dell'assegno con caratteri microforati e i dati del beneficiario;
- a seguito delle verifiche tramite lettura digitale del Data Matrix dell'assegno, non veniva riscontrata nessuna criticità;
- come risulta dall'atto di denuncia-querela, la compravendita della barca e del carrello si era perfezionata in data 31/07/2020 e, dunque, il fatto lesivo, ovvero la perdita della proprietà dei beni a fronte di un pagamento solo apparente, si era già verificato prima della negoziazione del titolo: pertanto, anche qualora fosse stata rilevata un'anomalia dell'assegno, il danno non si sarebbe comunque potuto evitare;
- non è corretto quantificare il danno patito con l'importo facciale dell'assegno impagato, in quanto il il pregiudizio non si concreta nella perdita dell'affare, ma nella sottrazione del bene, il cui reale valore è tuttavia ignoto.

Conseguentemente l'intermediario ha chiesto al Collegio di respingere il ricorso.

Le Parti hanno presentato replica e controreplica, nelle quali hanno ribadito ed ulteriormente sviluppato le rispettive difese.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio attiene alla questione della responsabilità dell'intermediario negoziatore per il mancato pagamento di un assegno circolare oggetto di contraffazione.

Ai fini della valutazione del comportamento tenuto dall'intermediario presso il cui sportello è stato negoziato il titolo, va premesso che, non essendo acquisita la prova che il ricorrente abbia richiesto e/o il resistente (che a questo adempimento non è, comunque, obbligato) abbia rilasciato la c.d. bene emissione dell'assegno, si può prescindere da ogni ulteriore approfondimento di tale profilo.

Ciò detto, come rilevato dal Collegio di coordinamento nella decisione n. 7283/2018, la questione va affrontata, innanzi tutto, "tenendo conto delle novità in punto di disciplina intervenute in seguito all'emanazione dell'art. 8, comma 7, lettere b), c), d) ed e) del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 (convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della Legge 12 luglio 2011 n. 106) e dei successivi regolamenti attuativi del MEF e della Banca d'Italia. Tali discipline hanno previsto e regolato la negoziazione in forma elettronica degli assegni bancari e circolari. Ed infatti, in ragione delle novità intervenute, è stato avviato in sede ABI un progetto volto alla revisione delle regole interbancarie per il servizio di incasso degli assegni e allo sviluppo della procedura interbancaria denominata Check Image Truncation (CIT). Tale procedura potrà essere utilizzata per presentare al pagamento gli assegni mediante scambio delle immagini. In vista dell'adozione della nuova procedura interbancaria, sono state inoltre definite specifiche regole che gli intermediari devono rispettare in fase di stampa degli assegni. Tali regole mirano a facilitare il processo di digitalizzazione e di lettura automatica delle informazioni presenti sulla materialità e a contrastare il fenomeno delle frodi. Le stesse sono state comunicate con Circolare ABI Serie



Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e integrate con Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, a cui ha fatto riferimento l'intermediario B. In particolare, ai fini che qui rilevano, si deve tener conto della circostanza che, tra i vari requisiti tecnici e presidi antifrode previsti dalle citate circolari, è stato previsto l'obbligo di apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E' previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice bidimensionale Data Matrix". Conseguentemente la Circolare ha fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere, dalla data di entrata in vigore della procedura interbancaria Check Image Truncation (CIT) (29 gennaio 2018), alla lettura del codice Data Matrix e di verificare eventuali anomalie "quali ad esempio l'assenza o impossibilità di leggere il codice".

Nel caso di specie, dalle evidenze in atti, risulta che l'assegno circolare oggetto della presente controversia recava il codice Data Matrix e che l'intermediario aveva proceduto alla relativa lettura, in esito alla quale non erano state registrate criticità.

Tuttavia, anche a non voler considerare alcune anomalie del titolo per il cui accertamento era necessaria un'indagine extracartolare, pur se agevolmente esperibile mediante la consultazione del sito "Albi ed elenchi" della Banca d'Italia (il codice ABI *8784 dell'intermediario risulta corretto, mentre il CAB *6210 appartiene ad altra filiale dell'apparente emittente; l'intermediario apparente emittente non risulta abilitato all'emissione di assegni circolari), nel modulo dell'assegno in questione emergono *ictu oculi* alcune evidenti incongruenze riguardanti la *codeline* CMC7, sopra alla quale compare la dicitura "decine di migliaia di euro", in luogo di "centinaia di migliaia", e "migliaia di euro", in luogo di "decine di migliaia".

La verifica e rilevazione preliminare di queste incongruenze – che nel caso di specie avrebbe dovuto essere effettuata dal cassiere a cui il ricorrente aveva presentato l'assegno per l'incasso, il quale avrebbe dovuto immediatamente comunicarle al cliente - non richiedeva il ricorso a competenze di natura specialistica e, dunque, rientrano nel comportamento esigibile, in termini di diligenza professionale, da parte dell'intermediario negoziatore. La mancata adozione di detto comportamento è tale, pertanto, da ingenerare la sua responsabilità risarcitoria.

Nel caso di specie deve tuttavia predicarsi anche la grave imprudenza del venditore-parte ricorrente in relazione alla conclusione del contratto di vendita della barca e del carrello e della consegna degli stessi al sedicente compratore prima di avere avuto certezza del buon fine dell'assegno. La sua condotta ha quindi concorso a cagionargli il danno subito. Ad avviso del Collegio, il contributo causale va distribuito in pari misura, e dunque ciascuna delle parti è chiamata a sopportare il danno, equitativamente determinato in € 30.000,00, nella misura del 50%, comportando, per l'effetto, che l'intermediario sia tenuto a corrispondere a parte attrice l'importo di € 15.000,00.

P. Q. M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 15.000,00 (...omissis...).